

REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE DEMANIO

PORTO DI ANCONA E LITORALE DI FALCONARA MARITTIMA, PORTI DI PESARO,
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PESCARA, ORTONA

TITOLO I

(Procedure per rilascio di concessione demaniale)

Art. 1 - Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio e per atto formale (art. 36 Cod. Nav.)

1. Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime nei porti rientranti nelle competenze dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (più avanti semplicemente denominata Autorità) è tenuto a presentare quanto segue, nei modi e nelle forme indicati:
 - 1) domanda in bollo come da format pubblicati sul sito istituzionale unitamente ai modelli SID con indicazione precisa dell'area richiesta in concessione e della superficie, dell'uso che intende fare del bene demaniale, e della durata della concessione richiesta. Alla domanda va allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
 - 2) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA, contenente attestazione di assenza procedure concorsuali;
 - 3) dichiarazione del possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento di concessioni di beni pubblici ivi compresa la regolare posizione nei confronti della normativa antimafia;
 - 4) indicazione delle eventuali opere o lavori da eseguire a firma di tecnico abilitato;
 - 5) estratto di mappa catastale con sovrapposizione area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
 - 6) n. 5 copie della planimetria toponomastica in scala 1:2.000 a firma di tecnico abilitato;
 - 7) n. 5 copie della planimetria dell'area interessata, in scala adeguata, a firma di tecnico abilitato;
 - 8) n. 5 copie della relazione tecnico illustrativa a firma del tecnico abilitato;
 - 9) n. 5 copie degli elaborati grafici, in scala adeguata, comprendenti piante, prospetti e sezioni delle opere da realizzare o già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
 - 10) n. 5 copie dei particolari costruttivi, in scala adeguata, delle opere e/o impianti da realizzare o già presenti sull'area richiesta, a firma di tecnico abilitato;
 - 11) relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi sull'area demaniale marittima;
 - 12) asseverazione del tecnico progettista in ordine alla rispondenza dell'intervento e degli usi prospettati alle disposizioni di cui al vigente Piano Regolatore Portuale e agli altri strumenti urbanistici;
 - 13) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
 - 14) dichiarazione di tecnico abilitato circa la assoggettabilità o meno delle attività che si intende svolgere alle disposizioni di cui al DPR n. 151/2011 e in generale alle norme di prevenzione incendi,
 - 15) impegno del legale rappresentante a ottemperare alle medesime norme, ove applicabili, tenuto conto della tipologia dei prodotti stoccati, della natura delle attività svolte, della situazione attuale dei locali;
 - 16) dichiarazione, ove possibile, di avvenuto sopralluogo dei beni richiesti in concessione e di accettazione – in caso di assentimento della concessione - dei beni stessi nello stato

in cui si trovano con rinuncia a qualsiasi richiesta verso l'Autorità per interventi di modifica, integrazione, manutenzione, ecc.;

- 17) tutta la documentazione tecnico-grafica elencata nei precedenti punti dovrà altresì essere inoltrata in formato PDF via posta elettronica certificata;
 - 18) dichiarazione di impegno a costituire e presentare le cauzioni e le polizze di cui ai successivi comma 9 e 9 bis
 - 19) modelli informatici di cui al successivo art. 7.
2. Per avviare la procedura dovrà essere presentata, in prima istanza, la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 7) 12), 14) 15, 18), nonché dichiarazione con cui l'istante si impegna espressamente a presentare l'ulteriore documentazione indicata nel presente articolo su richiesta dell'Autorità e nei tempi da essa stabiliti.
 3. Per concessioni richieste con durata superiore ai quattro anni, per consentire all'Autorità le valutazioni di competenza in ordine alla durata richiesta, dovranno essere obbligatoriamente presentati, su richiesta della stessa:
 - programma di attività con espressa indicazione degli investimenti complessivamente previsti e degli impegni assunti per l'occupazione. Per gli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali (impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di "safety" che di "security", compresi oneri professionali di progettazione, ecc.), la dichiarazione del richiedente dovrà essere asseverata da professionista abilitato, che attesti la fattibilità delle opere dichiarate nel contesto dei beni demaniali interessati, la loro conformità agli strumenti urbanistici vigenti, nonché la congruità dei prezzi considerati per determinare l'investimento complessivo. In mancanza della asseverazione essi non saranno valutati. Sono espressamente esclusi dagli investimenti valutabili ai fini della durata richiesta quelli relativi a mezzi operativi e a beni intangibili (software etc.);
 - relativo piano economico-finanziario da cui risultino la sostenibilità dell'investimento previsto e la remuneratività dell'attività programmata, per tutta la durata della concessione. Il piano dovrà essere asseverato da professionista abilitato. Esso dovrà comprendere il piano di ammortamento degli eventuali nuovi investimenti nei beni chiesti in concessione: per ciascuna categoria di beni dovrà essere dichiarata l'aliquota di ammortamento che sarà adottata e il conseguente valore residuo che i beni avranno al termine della concessione. I suddetti documenti saranno valutati dall'Autorità, che potrà richiedere chiarimenti e specificazioni. Essa potrà inoltre richiedere eventuali modifiche dei criteri di ammortamento, e ciò ai fini della applicazione del disposto di cui al successivo articolo 13;
 - precisazioni/chiarimenti/dichiarazioni in ordine a uno o più degli elementi di cui al successivo articolo 6, che l'Autorità ritenesse necessari o utili ai fini della compiuta valutazione dell'istanza presentata, anche tenuto conto della tipologia della stessa e della durata richiesta.
 - Si applica il disposto del successivo art. 25.
 4. Il richiedente dovrà impegnarsi a presentare, qualora diventi Concessionario, la documentazione che sarà richiesta dall'Autorità idonea a dimostrare il rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara relativamente a investimenti, traffici, personale, ecc. La mancata presentazione, o la presentazione di documentazione ritenuta dalla Autorità non idonea alla oggettiva verifica, potrà dar corso alla applicazione delle penali previste e/o agli altri atti di legge.
 5. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di chiedere ulteriori copie della documentazione presentata, o ulteriore documentazione, se ritenuta occorrente per il perfezionamento dell'iter istruttorio.

6. L'istanza sarà sottoposta ad esame e valutazione di compatibilità con i programmi attuativi e di sviluppo del porto, nonché in relazione alle previsioni del Piano Regolatore Portuale.
7. L'avviso inerente l'istanza di concessione sarà pubblicato ai sensi di legge, per una durata non inferiore a trenta giorni, onde consentire agli eventuali controinteressati la presentazione di osservazioni, opposizioni, o domande concorrenti.
8. L'Autorità procederà inoltre alle verifiche necessarie ai sensi delle disposizioni vigenti (antimafia, regolarità fiscale, regolarità contributiva, ecc.) ai sensi del successivo art. 10.

8bis. L'istruttoria tecnico-amministrativa prevede, inoltre, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione del parere della Direzione Tecnica e Divisione Security-Safety portuale dell'Autorità, nonché – ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità doganale ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 per la vigilanza della linea doganale, del parere della competente Agenzia del Demanio per gli aspetti dominicali, del parere dell'Autorità Marittima per la sicurezza della navigazione e del Comune competente per territorio sotto il profilo edilizio ed urbanistico e di ogni altro parere/autorizzazione/nulla osta previsto dalla normativa applicabile alla tipologia concessoria.

9. Successivamente all'incondizionato esito favorevole dell'istruttoria l'Autorità procederà alla determinazione del canone concessorio e all'inoltro di:

- a) atto di Accertamento del canone di concessione dovuto;
- b) richiesta di presentazione di cauzione a garanzia del pagamento dei canoni demaniali, eventuali penali e/o interessi di mora, e comunque dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, nonché a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato. L'importo della cauzione è determinato in relazione al contenuto dell'atto concessorio, all'entità del canone, agli obblighi assunti dal concessionario, alle opere da realizzare e all'importo da rateizzare nell'ipotesi di cui all'art 32 del presente regolamento. In ogni caso l'ammontare della cauzione non può essere inferiore ad almeno due annualità del canone di concessione secondo quanto prescritto dall'art. 17 Reg. Cod. Nav.

Nel caso di interventi o lavori da realizzare su pertinenze demaniali o comunque su beni di difficile rimozione suscettibili di applicazione della procedura di cui all'art 49 del Cod. Nav., l'importo della ulteriore cauzione sarà determinato in relazione agli interventi programmati, al fine di assicurarne la completa realizzazione nonché a tutela dell'integrità e della compiuta valorizzazione del bene demaniale.

La cauzione può essere prestata mediante deposito in numerario sul conto della Autorità, o, in alternativa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art.1944 del codice civile, e all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c., l'impegno all'immediato pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, e la validità sino a svincolo, o comunque fino a 12 mesi dopo la scadenza della concessione - salvo anticipato svincolo da parte dell'Autorità - come da schemi allegati, rispettivamente, ai nn. 1 e 2.

Per le cauzioni di importo superiore a euro 40.000,00 è altresì necessaria la autentica notarile in ordine alle firme dei funzionari del soggetto garante e alla loro facoltà di impegnare legalmente il garante stesso. Per le cauzioni di importo inferiore alla suddetta soglia, si richiede la dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli attesti il proprio nominativo, la propria funzione e/o la carica ricoperta, nonché il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

- c) richiesta di presentare, nel caso in cui la cauzione sia prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, espresso impegno a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della stessa, alla costituzione - a pena di decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
- d) richiesta di presentazione di polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio delle pertinenze demaniali, o comunque dei beni su di esse insistenti, compresa la partita "ricorso terzi", con massimali che saranno stabiliti dall'Autorità, e con espresso vincolo a favore della stessa, come da schema allegato al n. 3;
- e) richiesta di presentazione di assicurazione RCT – RCO di importo non inferiore a 1.000.000 unico. Nel caso di concessione demaniale per le finalità di cui all'articolo 14 lett c) e d) del presente Regolamento, il massimale è ridotto ad euro 500.000,00, ferma restando la facoltà dell'Ente, in relazione all'attività dedotta, di incrementare tale valore fino alla soglia di euro 1.000.000,00.
- f) richiesta di presentazione delle cauzioni di cui al successivo art. 25, qualora ne ricorrano i presupposti.

9 bis. Nel caso di concessione demaniale per le finalità di cui all'articolo 14 lett c) e d) del presente Regolamento– esclusi i casi in cui il titolo abbia ad oggetto pertinenze demaniali o comunque beni di difficile rimozione, suscettibili di applicazione della procedura di cui all'art 49 del Cod. Nav., deve essere presentata la documentazione di cui sopra ad eccezione della polizza di cui alla precedente lett d).

- 10. A pagamento eseguito, e a avvenuta presentazione di cauzioni e assicurazione di cui sopra, l'Autorità rilascerà la licenza demaniale marittima ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, l'atto formale pluriennale.
- 11. Per gli atti concessori assentiti per un periodo superiore ai quattro anni, dopo il rilascio del titolo concessorio, e ferma la decorrenza ivi stabilita, nel periodo massimo di cinque giorni dalla data della sua efficacia la Direzione Demanio, con l'assistenza se necessaria della Direzione Tecnica, qualora si tratti di primo rilascio, immette il concessionario nel possesso del bene concesso, previo sopralluogo, con redazione di apposito processo verbale controfirmato dallo stesso concessionario, che attesti lo stato di conservazione dei beni assentiti.

Art. 2 - Presentazione di domanda per rilascio di concessione demaniale marittima per una durata inferiore/superiore al quadriennio per lo svolgimento di operazioni portuali (art. 18 L.84/94)

Si premette che l'ADSP del Mare Adriatico Centrale ha previsto, come da documento di indirizzo e programmazione "Utilizzo banchine commerciali nel Porto di Ancona", emanato a gennaio 2018, la riserva di spazi operativi per le imprese portuali non concessionarie nel rispetto, tra gli altri, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, nonché la possibilità di movimentare, sulle banchine da assentire in concessione, tutte le tipologie merceologiche, e ciò in linea anche con le previsioni della delibera n. 57/2018 emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti il 30.5.2018.

Per le istanze di concessione presentate ex art. 18 L. 84/94, ferma restando la procedura già stabilita nel precedente art. 1, le domande finalizzate ad ottenere concessioni per l'esercizio delle operazioni portuali, in bollo, dovranno essere corredate anche da:

- 1. dichiarazione del possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento di autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 L. 84/94, ivi compresa la regolare posizione nei confronti della normativa antimafia;

2. quanto previsto nel "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Ancona", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n.1/2016 in data 13 gennaio 2016, con particolare riferimento all'art.9.

Per avviare la procedura dovrà essere presentata, in prima istanza, la documentazione di cui all'art. 1, secondo comma, e al punto 1. del presente articolo, unitamente a dichiarazione con cui l'istante si impegna espressamente a presentare l'ulteriore documentazione indicata nel precedente art. 1 e nel presente articolo su richiesta dell'Autorità e nei tempi da essa stabiliti.

La durata della concessione sarà determinata con particolare riferimento al programma dei traffici presentato e agli investimenti previsti.

Si applica il disposto del successivo art. 25.

Art. 3 - Presentazione di domanda per subingresso (art. 46 Codice Navigazione e art. 30 Regolamento al Codice Navigazione)

Qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della concessione deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Autorità concedente nei modi e nelle forme di seguito elencati e presentando:

- 1) atto di rinuncia da parte dell'originario concessionario, corredato dal titolo relativo alla cessione dell'attività svolta nella superficie in concessione;
- 2) domanda in bollo da parte del soggetto subentrante, corredata di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione camerale.

Qualora non sussistano motivi ostativi e salva la possibilità di richiedere eventuale altra documentazione occorrente, l'Autorità provvederà al rilascio della licenza di subingresso. Il rilascio di tale licenza è subordinato al versamento da parte del subentrante di un diritto fisso pari a euro 350 a compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio.

Art. 4 - Presentazione di domanda per variazioni al contenuto della concessione (art. 24 Regolamento al Codice Navigazione)

Il Concessionario che intenda apportare variazioni nell'estensione nella zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve farne preventiva richiesta alla Autorità al fine dell'ottenimento di atto o licenza suppletivi.

Può presentare domanda il soggetto concessionario munito di titolo concessorio costituito da atto formale pluriennale, accordo sostitutivo, ovvero di licenza demaniale marittima, nei modi e nelle forme di seguito elencati.

La domanda, in bollo, dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista al precedente art. 1, punti da 3) a 17), nonché della dichiarazione di impegno a integrare le cauzioni e assicurazioni già costituite adeguandole alle previsioni del citato art. 1.

La domanda verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. per eventuali osservazioni e/o opposizioni sul sito istituzionale dell'AdSP, sull'albo pretorio della Capitaneria di Porto e del Comune di competenza per 20(venti) giorni consecutivi.

Il precedente comma non si trova applicazione qualora le modifiche non comportino alterazione al complesso della concessione, e non vi sia modifica nell'estensione della zona demaniale, ai sensi dell'art 24 comma 2, ultimo inciso Reg. Cod. Nav.: in tal caso, il concessionario dovrà presentare istanza in bollo di rilascio di autorizzazione da parte dell'Autorità, allegando idonea relazione tecnica, elaborati di progetto, nonché planimetrie e disegni in scala adeguata dei lavori da eseguire sottoscritti da professionista abilitato.

L'Autorità potrà richiedere ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta necessaria per l'esame e la valutazione dell'istanza ai sensi delle altre disposizioni del presente Regolamento.

Il rilascio della autorizzazione di cui al comma 4 del presente articolo è subordinato al versamento di un diritto fisso pari a euro 200 a compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio.

Art.5 – Presentazione di domanda per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione (art. 45 bis Codice Navigazione)

Il concessionario, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell'ambito della concessione.

Al fine di ottenere l'autorizzazione il concessionario deve presentare domanda in bollo sottoscritta anche dal soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione di supporto tra cui:

- 1) scrittura privata registrata relativa all'affidamento in gestione dell'attività;
- 2) dichiarazione sostitutiva del certificato camerale del soggetto affidatario;
- 3) planimetria delle aree di soggettiva gestione o esercizio in caso di affidamento di attività secondarie.

In sostituzione del documento in cui al numero 1) del presente articolo potrà essere prodotto l'atto registrato di cessione dell'attività contenente condizione risolutiva espressa riferita all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità.

Il rilascio della autorizzazione ex art. 45 bis è subordinato al versamento da parte dell'affidatario di un diritto fisso pari a euro 350 a compensazione forfettaria delle spese istruttorie e d'ufficio.

Art. 6 – Concorrenza di istanze di concessione: comparazione (art. 37 Codice Navigazione)

Qualora siano presentate più istanze di concessione per i medesimi beni l'Autorità procederà, ai sensi dell'art. 37 C.N., ad attivare la procedura comparativa per individuare il soggetto che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di essa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico. L'Autorità stabilirà quindi un quadro regolamentare che garantisca al meglio lo sviluppo del porto e le conseguenti positive ricadute sociali ivi compresa la continuità occupazionale, tuteli l'equo accesso delle imprese al mercato portuale e favorisca la legittima e reale concorrenza tra le stesse, evitando pratiche scorrette e limitazioni dei principi generali di concorrenza, nel rispetto dei principi comunitari e costituzionali di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Particolare attenzione sarà posta sia a garantire, in linea con le osservazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali, mediante l'adozione di tutte le iniziative atte ad incentivare la concorrenza e ad evitare la cristallizzazione di situazioni di monopolio/oligopolio, sia a valorizzare le condizioni che assicurino il pieno e proficuo utilizzo dei beni richiesti per tutta la durata della concessione, e il rispetto dei programmi dichiarati per traffici, investimenti, assunzioni, e per gli altri elementi dichiarati in sede di gara e valutati per l'aggiudicazione della stessa.

In relazione a quanto sopra, e al fine di una compiuta valutazione delle istanze, si applicano le disposizioni recate dal precedente art. 1.

Le istanze devono essere coerenti con il Piano Strategico Nazionale della portualità e della logistica e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale/locale

vigenti nel settore (PRP, NTA, POT, ecc.) e con le indicazioni fornite in proposito dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nonché, se applicabili, dagli altri Enti preposti (quali: Autorità Nazionale Anti Corruzione, Autorità di Regolazione dei Trasporti, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ecc.).

Per ogni comparazione l'Autorità emanerà pertanto un "Disciplinare di gara" recante il regolamento della comparazione stessa.

Nel rispetto delle indicazioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare n. 3087 del 5.2.2018 e dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con Delibera di indirizzo n. 57 del 30.5.2018, nel Disciplinare di gara saranno stabiliti:

- modalità e termini idonei a garantire l'effettiva partecipazione al procedimento. In particolare, per la presentazione della documentazione richiesta sarà garantito il termine di almeno 30 giorni dalla data di notifica del Disciplinare stesso;
- la durata massima della concessione;
- i criteri predeterminati di selezione, con le relative ponderazioni, e quindi le modalità di attribuzione degli specifici punteggi per ciascun singolo parametro di valutazione, valorizzando – tra l'altro - i piani di investimento, gli obiettivi da conseguire in termini di traffici e impiego di personale, la tutela dell'ambiente e della sicurezza;
- i requisiti soggettivi di partecipazione che devono possedere i soggetti richiedenti il rilascio della concessione ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94;
- le modalità per il conferimento alla scadenza delle concessioni al nuovo affidatario e quindi i criteri di individuazione degli eventuali importi spettanti in relazione alle quote non ancora ammortizzate di investimenti in beni inamovibili la cui realizzazione e il relativo piano di ammortamento siano stati espressamente approvati e autorizzati dalla AdSP;
- le eventuali penali, e in particolare quelle mirate a garantire la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del porto, da applicare al futuro Concessionario, salvo che la mancata o incompleta realizzazione sia dovuta a comprovate cause di forza maggiore non ascrivibili in alcun modo al Concessionario. Le penali saranno calcolate sul canone di concessione tempo per tempo vigente, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara in termini di nuovi traffici, investimenti, assunzioni, ecc., pervenendo in sostanza a una parametrizzazione del quantum finanziario dovuto all'Autorità sulla base della effettiva realizzazione, o meno, degli impegni dichiarati in sede di gara.

I parametri di valutazione delle istanze di cui si terrà conto nella fase di comparazione delle stesse, e in ragione della tipologia di utilizzo delle aree demaniali marittime e delle banchine, per le istanze di concessione ex art. 18 L. 84/94 sono, a seconda del bene da assentire in concessione e della tipologia di concessione richiesta, in linea generale, i seguenti, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli Enti sopra richiamati e in particolare dal MIT e dall'ART:

- a) grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore;
- b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli operatori interessati;
- c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezzature e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell'ambiente e della sicurezza, sia in termini di "safety" che di "security", compresa la valutazione del finanziamento pubblico/privato utilizzato;
- d) obiettivi di nuovi traffici, non posti a base di altre istanze di concessione già accolte – da documentare adeguatamente - e di sviluppo della logistica portuale e retroportuale e della modalità ferroviaria;

- e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull'utilizzo della manodopera temporanea;
- f) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa del porto;
- g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, livello di innovazione tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel programma di attività;
- h) canone di concessione offerto, da indicarsi mediante aumento in percentuale sul canone posto a base della gara.
- i) assenza di titolarità di concessione/i demaniali rilasciata/e dall'Autorità con il medesimo oggetto e/o per lo svolgimento della medesima attività nello stesso porto, con esclusione dei casi di variazione al contenuto della concessione disciplinati dall'art. 4 che precede. L'Autorità di volta in volta valuterà, e stabilirà nel Disciplinare di gara, in base alla tipologia del bene e della concessione richiesti, il punteggio da assegnare per quanto sopra.

Qualora l'Autorità lo ritenga utile e opportuno, i parametri di cui sopra potranno essere applicati, in via estensiva, anche alle procedure comparative inerenti istanze di concessione ex art. 36 Cod. Nav.

Si applica il disposto del successivo art. 25.

Il richiedente dovrà impegnarsi a presentare, qualora diventi Concessionario, la documentazione che sarà richiesta dall'Autorità idonea a dimostrare il rispetto delle dichiarazioni rese in sede di gara relativamente a investimenti, traffici, personale, ecc. La mancata presentazione, o la presentazione di documentazione ritenuta dalla Autorità non idonea alla oggettiva verifica, potrà dar corso alla applicazione delle penali previste e/o agli altri atti di legge.

Ciascun richiedente dovrà altresì impegnarsi, qualora diventi concessionario ma rinunci alla concessione nei primi 24 mesi di vigenza della stessa, al pagamento del canone dovuto per la durata residua della concessione, con il limite massimo di due annualità come stabilite nell'atto di concessione, ed alla presentazione, prima del rilascio della concessione, di specifica cauzione a garanzia di tale pagamento, come dettagliatamente stabilito al successivo art. 25.

A conclusione della comparazione viene data notizia degli esiti della stessa ai concorrenti.

Art. 7 – Presentazione del modello D 1 del Sistema Informativo del Demanio Marittimo

In attuazione della Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento della navigazione marittima e area – Direzione Generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna e l'Autorità Portuale di Ancona in data 31 gennaio 2007 per l'estensione del Sistema Informativo del Demanio (S.I.D.) finalizzato all'individuazione oggettiva dei beni del demanio marittimo attraverso la creazione di una base di dati integrata cartografica ed amministrativa, tutti i concessionari dovranno, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima, presentare il modello D_1, se si tratta di primo rilascio, o il modello D_3 se si tratta di modifica di concessione già inserita nel Sistema, previa verifica con l'Ufficio Demanio dell'Autorità, o gli altri modelli previsti per le singole fattispecie.

Per gli utenti privati la consultazione delle banche dati e l'utilizzo dell'applicativo Do.Ri. per la compilazione dei modelli D_1, D_3, e degli altri modelli previsti, è disponibile al seguente link del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

<http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1143> cliccando su "ACCESSO AL SISTEMA". L'utente dovrà registrarsi per l'abilitazione al sistema e provvedere alla trasmissione del modello generato dal suddetto applicativo.

TITOLO II

(Occupazioni temporanee di aree demaniali marittime)

Art. 8 – Richiesta di autorizzazione a occupazioni temporanee

Ferma restando l'occupazione di aree portuali per il deposito di contenitori, le richieste di occupazioni temporanee connesse ad esigenze contingenti relative ad operazioni portuali o ad altre cause quali eventi, fiere, manifestazioni sportive turistiche e/o culturali o altre finalità considerate meritevoli dall'Autorità e che non prevedano opere inamovibili, saranno valutate dall'Ente che, a proprio giudizio discrezionale, potrà concedere la relativa autorizzazione.

Per l'ottenimento di tale autorizzazione deve essere presentata istanza in bollo come da modello pubblicato sul sito istituzionale, recante:

- 1) le generalità del richiedente (persona fisica – società);
- 2) indicazione precisa dell'area richiesta e della sua superficie;
- 3) l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale in riferimento alla singola operazione portuale o altra causa per cui l'area è richiesta;
- 4) la durata dell'occupazione oggetto di domanda.

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione (con particolare riferimento al Documento di Sicurezza e valutazione dei rischi e relativo Piano di Emergenza o eventuali ulteriori coperture assicurative), nonché di acquisire tutti necessari pareri e nulla osta previsti dalla legge (a titolo esemplificativo, autorizzazione doganale ai sensi dell'art 19 Dlgs 374/90, autorizzazione della competente Autorità Marittima Marifari etc) laddove sia necessario per il completamento dell'iter istruttorio.

Alla domanda, da presentarsi almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'occupazione, devono essere allegate n° 3 copie della planimetria dell'area interessata in scala adeguata, a firma di professionista abilitato al fine della relativa istruttoria.

Qualora la domanda sia presentata senza il rispetto del predetto termine, il canone di occupazione, determinato sulla scorta delle disposizioni recate nei successivi articoli, sarà maggiorato del 20%.

Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni della Circolare n. 90 del 27 Luglio 1999 e Circolare n. 99 del 15 Maggio 2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 9 – Rilascio autorizzazione all'occupazione temporanea

Qualora l'Autorità, a propria valutazione discrezionale, ritenga che non sussistono impedimenti di ordine tecnico, operativo, ecc. alla temporanea occupazione richiesta, procede al rilascio della relativa Autorizzazione, stabilendo esattamente i relativi limiti temporali e di spazio, nonché gli altri eventuali obblighi e adempimenti che il soggetto autorizzato è tenuto a rispettare e assolvere.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve comunque:

- a) presentare la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione di cauzione che garantisca, oltre al pagamento degli eventuali ulteriori canoni dovuti e degli interessi di mora, l'adempimento di tutti gli altri eventuali obblighi contenuti nella autorizzazione, nonché l'integrità dei beni demaniali utilizzati e la loro riconsegna, alla scadenza dell'autorizzazione, rimessi in pristino stato: la cauzione deve essere di ammontare almeno pari al doppio del canone richiesto, e comunque non inferiore a sei mensilità di canone, con un minimo di euro 5.000 e può essere prestata mediante deposito in numerario sul conto della Autorità, o, in alternativa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria rispondenti ai requisiti di cui al precedente art. 1 (come da schemi allegati, rispettivamente, ai nn. 1 e 2).
- b) aver provveduto al pagamento del canone richiesto dalla Autorità.

- c) Nel caso in cui l'istanza afferisca pertinenze demaniali o beni di difficile rimozione è richiesta, altresì, polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio, compresa la partita "ricorso terzi", con massimali che saranno stabiliti dalla Autorità e con vincolo a favore della stessa.
- d) assicurazione RCT-RCO di importo non inferiore a euro 500.000,00 unico, ferma restando la facoltà dell'Autorità di incrementare tale massimale fino alla soglia di euro 1.000.000,00 in relazione all'attività dedotta.

Nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16.

Art. 10 – Procedura richiesta nulla-osta antimafia e altre verifiche di legge

Prima del rilascio di concessione demaniale l'Autorità è tenuta a procedere alle verifiche di legge, al cui positivo esito è condizionato il rilascio stesso.

Ai fini delle verifiche antimafia (D.Lgs. 159/2011) la documentazione necessaria si suddivide in tre categorie:

Iscrizione alla white list - La richiesta di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. white list) deve essere presentata alla Prefettura competente e trasmessa per conoscenza all'Autorità dal Concessionario che esercita un'attività per settori individuati dall'art. 1 comma 53, L. 190/2012. In relazione al disposto del DPCM 18.4.2013, come modificato con DPCM 24.11.2016, e in particolare agli artt. 3 bis e 7, l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia.

Si rimanda al sito istituzionale delle Prefetture per l'indicazione delle modalità di presentazione delle richieste di iscrizione.

Informazione antimafia - Viene richiesta, per le concessioni di importo complessivo uguale o superiore a € 150.000, tramite consultazione da parte dell'amministrazione concedente della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia.

L'aspirante concessionario deve trasmettere all'Autorità, in originale, compilati, firmati, e corredati di documento di identità in corso di validità:

- a) il modello informazione antimafia;
- b) la dichiarazione, resa da ciascuno dei soggetti risultanti nel "modello informazione antimafia" da cui risultino i rispettivi familiari conviventi e maggiorenni;
- c) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, per il socio di maggioranza la medesima documentazione di cui sopra;
- d) le autocertificazioni che saranno richieste dall'Autorità per tutti i soggetti di cui sopra.

Comunicazione antimafia - Viene richiesta per le concessioni che non rientrano nelle prime due categorie, tramite consultazione da parte dell'amministrazione concedente della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia.

L'aspirante concessionario deve trasmettere all'Autorità, in originale, compilati, firmati, e corredati di documento di identità in corso di validità i medesimi documenti di cui sopra, con esclusione di quelli inerenti i familiari conviventi.

L'Autorità procederà altresì alle altre verifiche previste dalle normative vigenti e in particolare alla verifica d'ufficio della regolarità fiscale e contributiva: qualora il richiedente

risultasse non in regola, e non procedesse alla regolarizzazione nei termini che – se del caso – fossero assegnati dalla Autorità, essa assumerà le conseguenti decisioni di legge, compreso il diniego della concessione.

Analoghi provvedimenti saranno adottati nelle ipotesi in cui l'istante versi in situazioni debitorie nei confronti dell'Autorità per importi dovuti a titolo di utilizzo di beni demaniali o di indennizzo in materia di demanio marittimo.

TITOLO III **(Durata e cessazione della concessione)**

Art. 11 – Durata della concessione

Le concessioni vengono ordinariamente rilasciate nella forma di licenza demaniale marittima ai sensi dell'art. 8 del Regolamento al Codice della Navigazione ed hanno durata ordinaria di anni quattro ferma rimanendo la possibilità di rilasciarle per periodo di tempo inferiore per specifiche esigenze temporanee di utilizzazione.

Durata superiore a quella del quadriennio potrà essere determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché al programma dei traffici presentato: si applica il disposto del successivo art. 25.

Art. 12 – Cessazione della concessione

La cessazione della concessione demaniale marittima può avvenire per:

- rinuncia espressa da parte del concessionario;
- raggiungimento della scadenza dei termini indicati nell'atto concessorio senza presentazione di domanda di nuova concessione o con presentazione di domanda che, a seguito di istanza concorrente e conseguente espletamento procedura comparativa, non veda il vecchio concessionario aggiudicatario della comparazione;
- decadenza dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 47 C.N.;
- revoca dichiarata dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'art. 42 C.N. e, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art.18, comma 9 della L.84/94 per mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a), della stessa disposizione.

Nei casi sopra richiamati, salvo quanto stabilito al successivo articolo 13, la cessazione della concessione non darà diritto a rimborso per opere eseguite o spese sostenute, né alla restituzione dell'eventuale quota parte di canone demaniale già corrisposta, fatta salva la disposizione di cui all'art. 42, 3°, 4°, 5° comma Cod. Nav.

All'atto della cessazione della concessione, le superfici dovranno essere restituite libere da merci e da ogni altra cosa. In caso contrario, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla diretta rimozione, con addebito delle relative spese e rivalsa sulla cauzione prestata.

La fidejussione verrà svincolata, o il deposito restituito, dopo un mese dalla cessazione di efficacia della concessione, previa verifica di avvenuto completo adempimento delle obbligazioni del concessionario nascenti dal titolo concessorio o dalla vigente normativa in materia.

Art. 13 – Investimenti sui beni demaniali effettuati dal Concessionario e riconosciuti dall'Autorità quali migliorativi dei beni concessi.

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario presenti istanza di nuova concessione ma, a seguito di procedura comparativa con altre istanze concorrenti, non risulti

aggiudicatario, avrà diritto al rimborso, da parte del nuovo concessionario, del valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili, la cui realizzazione e il relativo piano di ammortamento siano stati espressamente approvati e autorizzati dalla AdSP del Mare Adriatico Centrale. Resta fermo che l'importo degli investimenti effettuati dal Concessionario non costituirà mai, né alla cessazione né durante la validità della concessione, credito del medesimo nei confronti della AdSP.

Il rimborso di cui sopra potrà essere richiesto solo nei confronti dell'eventuale futuro concessionario (e sarà all'uopo inserito dalla AdSP tra le condizioni della eventuale futura gara) mentre nulla spetterà al concessionario uscente qualora egli non presenti istanza di nuova concessione (o la presenti ma rinunci successivamente) o qualora la futura concessione non fosse rilasciata per qualsiasi causa a chiunque imputabile o per decisioni dell'AdSP.

Art. 14 – Canone di concessione

Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 18 bis, non costituiscono oggetto di applicazione dei criteri di cui al presente regolamento le seguenti tipologie concessorie:

- a) le concessioni per attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione dei mezzi aerei e navali di cui al comma 2 dell'art.3 della legge 494/93 per le quali trova applicazioni il Decreto interministeriale in data 15.11.95;
- b) le concessioni di cui all'art.48 R.D. n.1604/1931 per attività di pesca, per le quali trova applicazioni il Decreto interministeriale in data 15.11.95, e ciò nei casi espressamente in esso previsti;
- c) le concessioni di carattere turistico-ricreativo, quelle per la nautica da diporto (porti turistici), e quelle assentite a Società Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate a Federazioni Nazionali Sportive, per le quali si applica il disposto dell'art. 03 della L. 494/1993 così come modificato con L.27.12.2006, n. 296.
- d) le concessioni assentite ad Enti Pubblici, Comuni, loro Consorzi, nonché Enti e Associazione private, relativamente ad assentimenti per fini di pubblico interesse, di beneficenza ed assistenza, per le parti strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi di istituto e sempre che non vi sia alcun compenso economico per l'uso del bene, per le quali si provvede ai sensi della lettera 1) del 2° comma dell'art.3 della Legge 494/93 (un decimo del canone previsto dalla normativa nazionale);
- e) i canoni stabiliti negli atti già stipulati, nei provvedimenti già formalizzati, e ciò fino alla relativa scadenza, salvo che negli atti o provvedimenti stessi non sia già stabilito diversamente;
- f) i canoni per concessioni ex art.18 della Legge 84/94 e i canoni derivanti dalla gestione della Stazione Marittima delle aree e dei servizi di supporto ai passeggeri, per i quali sarà applicabile una normativa speciale;
- g) i canoni per l'uso delle banchine pubbliche e per il posizionamento di gru semoventi, disciplinati da separato provvedimento.

Art. 15 – Calcolo canoni

Nell'ambito dell'autonomia attribuita ai sensi dell'art. 7 della L. 494/93 e ferma restando la facoltà di fare riferimento, qualora ritenuto opportuno, alle misure dalla stessa stabilite, i canoni sono individuati tenuto conto della destinazione d'uso, del costo di costruzione, dei valori standard già acquisiti presso l'Agenzia delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare, secondo la tabella che segue:

Fabbricati	Canone/mq/anno 2020 (euro)
F1) porzioni ad uso ufficio	74,91
F2) porzioni ad uso commerciale	69,42
F3) porzioni ad uso capannone	27,66 (*)
F4) tettoie a giorno	21,96
F5) porzioni ad uso ristorante-bar in ambito portuale	79,36
F6) porzioni ad usi tecnici, cabine elettriche	19,79
F7) magazzini asserviti a ristoranti – bar	35,75
F8) aree asservite ai ristoranti – bar	5,18

*) valori rilevati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia Entrate – Risultato interrogazione anno 2016 – Semestre 2 – Fascia: Semicentrale – ZONA PORTUALE – Tipologia: capannoni industriali, media aritmetica dei valori, con applicazione dell'indice 1,14 in ragione della peculiarità dei beni che sono ubicati all'interno di area privata con:

- 1) recinzione e accesso esclusivo ai soli operatori autorizzati,
- 2) ubicazione in zona strategica, con estrema vicinanza alle banchine commerciali e operative, nonché all'area doganale,
- 3) doppio ingresso di cui quello principale videosorvegliato e dotato di cancello con controllo accessi ad apertura/chiusura automatica,
- 4) area dotata di impiantistica commerciale (pese) e di sicurezza (doppi anelli antincendio esterni lungo tutto il perimetro dei capannoni, a servizio dell'intera area)

Qualora l'occupazione di beni demaniali venga richiesta per periodi inferiori a un anno, i canoni di cui sopra sono maggiorati del 10%.

I suddetti valori, ad eccezione di quelli relativi alla voce F3) saranno soggetti a criteri correttivi in relazione allo stato di conservazione del bene:

- Ottimo: coeff. 1,00
- Discreto: coeff. 0,95
- Sufficiente: coeff. 0,85

Solo per F5) si applicherà il seguente ulteriore criterio correttivo:

- Ubicazione in zona marginale, e/o limitazioni alla operatività per cause di pubblico interesse (sicurezza portuale, ecc.): coefficiente 0,75

Tutti i canoni di cui sopra saranno adeguati annualmente in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

Art. 16 – Canoni sosta inoperosa

Nei porti facenti parte dell'Autorità di Sistema non è consentito, in linea generale, porre in disarmo navi e/o galleggianti, né occupare banchine pubbliche con navi, galleggianti e natanti in genere non altrimenti interessati dall'espletamento di operazioni portuali/commerciali/ diportistiche (cd. navi inoperose).

In caso di particolari necessità, debitamente motivate, al fine di valutare la possibilità di accoglimento della richiesta finalizzata all'autorizzazione alla sosta inoperosa di navi, galleggianti e natanti in genere armati ed equipaggiati agli ormeggi pubblici del porto, il vettore – direttamente o per il tramite del proprio raccomandatario marittimo – dovrà presentare – almeno 96 ore prima della data di eventuale inizio della sosta – apposita istanza finalizzata all'ottenimento della citata autorizzazione all'occupazione di ambiti demaniali, ferma restando la competenza dell'Autorità marittima in materia di assegnazione degli accosti di cui all'art. 62 Cod. Nav..

Si intendono per navi e galleggianti quelli di cui all'art. 136 Cod. Nav. e 302 Reg. Cod. Nav. adibiti al trasporto di merci e/o passeggeri.

Nell'istanza devono essere riportati gli estremi identificativi della nave e dell'armatore, le dimensioni dell'unità (lunghezza fuori tutto), il tempo previsto della sosta e le motivazioni della stessa, la tabella di armamento minima ed ogni altra utile informazione in merito.

Acquisita l'istanza, valutate favorevolmente le relative motivazioni, verrà richiesto il nulla osta della locale Capitaneria di Porto e in caso di assenza di motivi ostativi, verrà rilasciata l'autorizzazione alla sosta inoperosa che ha effetto unicamente sotto il profilo demaniale marittimo e che non potrà comunque superare i 120 giorni.

La nave, anche se autorizzata alla sosta inoperosa, dovrà comunque essere sempre pronta a muovere a semplice richiesta dell'Autorità di Sistema e/o dell'Autorità marittima competente.

In caso di effettuazione di lavori che abbiano comportato la temporanea impossibilità della nave a muovere con i propri propulsori, alla stessa sarà imposto l'impiego del servizio di rimorchio portuale per ottemperare l'ordine di movimentazione.

Non è considerata sosta inoperosa quella determinata da sospensioni delle attività disposte dalle Autorità e quelle determinate da avverse condizioni meteorologiche, nonché le 24 ore successive alla fine delle operazioni commerciali.

È considerata inoperosa la nave che, pur essendo nelle condizioni di avviare le operazioni portuali, non dia corso alle stesse per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i festivi.

Il vettore, a fronte del rilascio dell'autorizzazione in questione, sarà tenuto al versamento in favore dell'Autorità di Sistema portuale del canone giornaliero per detta occupazione pari ad € 300,00.

Il canone giornaliero verrà incrementato del 50% e successivamente del 100% secondo le modalità riportate nella sotto riportata tabella:

Canone giornaliero fino al settimo giorno (compreso) di sosta	Canone giornaliero dall'ottavo giorno al quindicesimo giorno (compreso) di sosta	Canone giornaliero dal quindicesimo giorno di sosta
€ 300,00 (canone base)	Maggiorazione +50% del canone base	Maggiorazione +100% del canone base

Il canone stabilito per la sosta inoperosa sarà accertato prima del rilascio dell'atto di autorizzazione, fatto salvo l'eventuale conguaglio, e versato entro il termine stabilito nell'atto medesimo.

È facoltà dell'Autorità di Sistema Portuale chiedere il versamento di una cauzione a garanzia degli adempimenti previsti nell'autorizzazione, tra cui il tempestivo trasferimento dell'unità.

Sono esentate da pagamento del canone:

- a) le navi militari, sia italiane che di bandiera estera;
- b) le navi, i natanti e i galleggianti afferenti i servizi tecnico-nautici e i servizi portuali.

Per le navi, galleggianti e i natanti sino a 500 GT o di lunghezza inferiore a 50 mt, l'importo del canone giornaliero di cui sopra è ridotto del 50%.

L'Autorità di Sistema Portuale riserva la determinazione di un incremento del canone giornaliero sopra dedotto per la compensazione di eventuali servizi (vigilanza, security etc) che dovessero rendersi necessari per garantire la sosta inoperosa della unità navale o del natante al ricorrere di situazioni che ne imponessero la relativa attivazione.

Il suddetto canone sarà adeguato annualmente in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

Art. 16 bis – Canoni per ormeggio temporaneo

Per la sosta temporanea di unità navali da diporto o a uso privato sono stabiliti i seguenti canoni giornalieri

	Canone/mq anno 2020 (euro)
Lunghezza fino a 7 metri	31,00
Lunghezza fino a 8 metri	36,00
Lunghezza fino a 9 metri	42,00
Lunghezza fino a 10 metri	47,00
Lunghezza fino a 11 metri	53,00
Lunghezza fino a 12 metri	63,00
Lunghezza fino a 13 metri	72,00
Lunghezza fino a 14 metri	80,00
Lunghezza fino a 15 metri	84,00
Lunghezza fino a 16 metri	91,00
Lunghezza fino a 17 metri	98,00
Lunghezza fino a 18 metri	111,00
Lunghezza fino a 19 metri	125,00
Lunghezza fino a 20 metri	135,00
Lunghezza fino a 21 metri	156,00
Lunghezza fino a 22 metri	166,00
Lunghezza oltre i 22 metri	186,00
Lunghezza oltre i 30 metri	259,00

I suddetti canoni saranno adeguati annualmente in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante con arrotondamento aritmetico a 1 euro.

Art. 17– Altri canoni

Per quanto non previsto nelle precedenti voci, si individuano i seguenti canoni annui determinati all'1.1.2020 e soggetti agli adeguamenti ISTAT comunicati dal MIT, da applicarsi a fattispecie concessorie non riconducibili alle categorie suindicate:

N. d'ordine	Tipologia occupazione	ml	mq	mc	A corpo	Canone unitario
----------------	-----------------------	----	----	----	------------	--------------------

						Anno 2020
1	Apparecchio automatico per bevande, alimenti, tabacchi				x	658,95
2	Negozi mobile di somministrazione alimenti e bevande				x	1554,12
3	Boe attracco navi ai pontili e banchine				x	551,19
4	Distributore carburante				x	1616,28
5	Cabine telefoniche/chioschi attesa bus				x	161,63
6	Pali illuminazione				x	73,56
7	Impianto di pesa				x	1324,10
8	Tabelloni pubblicitari				x	588,49
9	Condutture di piccolo diametro, cavidotti, impianti	x				2,35
10	Cavi aerei	x				2,05
11	Stalli parcheggio veicoli pesanti				x	46,78
12	Pergotende		X			21,96

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni recate nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 maggio 2001 n.120.

Per tutte le altre concessioni, il canone è stabilito ai sensi dell'art. 10 del D.L. 77/89 convertito in l. 160/89 e del Decreto Interministeriale 19.7.1989, con le relative rivalutazioni.

In ogni caso la normativa nazionale costituisce il limite minimo di canone per tutte le fattispecie concessorie, anche laddove siano stati individuati gli autonomi criteri di cui agli articoli precedenti.

Il canone così determinato è valido per l'anno 2020, per gli anni successivi l'importo sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

Art. 18– Canone per aree scoperte

Il canone per l'occupazione delle aree scoperte portuali è stabilito come segue:

- a) Aree assentite in concessione o di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo di durata almeno annuale in ambito portuale (comprese aree ex art. 50 CN)
 - Dall'1.1.2020 3,47€/mq
- b) Aree assentite in concessione o di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo nel complesso ex Tubimar di durata almeno annuale (anno 2020): 5,18 €/mq
- c) Aree di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo per durata inferiore a 1 anno: dal 31° giorno di occupazione: maggiorazione del 30% degli importi di cui sopra.

Il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal predetto conteggio, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989.

Per quanto non disciplinato, si rinvia alle disposizioni recate nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 24 maggio 2001 n.120.

Art. 18– bis Canone per eventi, fiere, manifestazioni sportive turistiche o culturali

Il canone per l'occupazione temporanea delle aree demaniali di cui è autorizzato il temporaneo utilizzo per lo svolgimento di eventi, fiere, manifestazioni sportive, turistiche o culturali ai sensi dell'art. 8 è stabilito come segue:

Tipologia occupazione	Canone anno 2020 (euro)
Aree scoperte:	1,31/mq
Aree occupate con impianti/opere di facile rimozione	2,18/mq
Tettoie a giorno e pergotende	21,96/mq
Negozio mobile di somministrazione alimenti e bevande - unità	1554,12
Boe attracco navi ai pontili e banchine – a corpo	551,19
Tabelloni pubblicitari – a corpo	588,49

I suddetti canoni saranno adeguati annualmente in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante con arrotondamento aritmetico a 1 euro

Il canone complessivo che risulterà dal predetto conteggio non potrà tuttavia essere inferiore alla misura minima prevista dalla Circolare n. 90 del 27 Luglio 1999 - Circolare n. 99 del 15 Maggio 2000 (per l'annualità 2020 pari ad euro 217,12), anche per finalità diverse da quelle turistiche e ricreative per periodi fino a trenta giorni per fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili, nonché per la messa in opera di singoli gavitelli o corpi morti utilizzati quali ormeggi per le unità da diporto rilasciate senza formalità di istruttoria.

Per quanto non disciplinato, si rinvia alle disposizioni recate nelle circolari del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 90 del 27 Luglio 1999 - Circolare n. 99 del 15 Maggio 2000 e n. 120 del 24 maggio 2001.

Art. 19 – Canoni per utilizzazioni di beni patrimoniali

Per le utilizzazioni di beni patrimoniali ovunque ubicati, è stabilito un canone di locazione annua di importo corrispondente a quello derivante dall'applicazione dei canoni per concessioni demaniali di pari utilizzazione.

Per l'attività logistica/integrata svolta nelle aree patrimoniali site fuori dall'ambito portuale si procederà alla autonoma determinazione del canone tenuto conto dei dati risultanti dall'Osservatorio Immobiliare.

Art. 20– Rivalutazione canone di concessione

Ai canoni relativi a tutte le concessioni e ad ogni altra utilizzazione verrà applicata la rivalutazione ISTAT annualmente comunicata dal Ministero Infrastrutture e Trasporti sulla scorta del decreto ministeriale emesso ai sensi dell'art. 40 della Legge 4.12.93 n.494.

In caso di eventuale tardivo inoltro della richiesta di pagamento del canone, per fatto non imputabile al concessionario, si procede all'attualizzazione dell'importo originario dello stesso sulla base della suddetta rivalutazione ISTAT.

Il canone dovuto sarà comunque quello vigente per ogni periodo temporale.

Art. 21– Interventi di straordinaria manutenzione ed interventi migliorativi effettuati da parte dell'Autorità su beni in concessione.

È previsto un canone aggiuntivo quale maggiorazione del canone base per area coperta/scoperta, relativamente alle aree oggetto di intervento di risanamento/miglioramento effettuato dalla Autorità.

Pertanto è applicato al canone base delle aree coperte o delle aree scoperte la maggiorazione su base annua del 5% del valore dell'intervento, per la durata di 20 anni.

Mutando il concessionario nel periodo di 20 anni, il vincolo al pagamento della maggiorazione permane per il restante periodo per il nuovo concessionario.

Al fine di ovviare all'inconveniente derivante dal fenomeno della eccessiva concentrazione dell'investimento su un'area relativamente contenuta, ma meritevole di riqualificazione, è stabilito che il ricarico sarà applicato fino ad un tetto massimo del 70% del canone base per le concessioni assentite per lo svolgimento di operazioni portuali, e fino al 100% del canone base per le concessioni assentite per tutti gli altri usi.

Pertanto, il canone complessivo derivante per effetto dalla maggiorazione del 5% non potrà superare il 170% o il 200% del canone base, sia esso per aree coperte o scoperte, rispettivamente per le concessioni assentite per svolgimento operazioni portuali e per quelle assentite per gli altri usi.

Art. 22– Interventi migliorativi effettuati da parte dei concessionari

Il canone potrà essere ridotto sino alla misura massima del 50% dell'importo annuo nel caso in cui il concessionario abbia realizzato nuove opere fisse o opere fisse aggiuntive su beni già esistenti, suscettibili di ulteriori utilità ai fini demaniali marittimi e previo atto di autorizzazione dell'Autorità a seguito di valutazione della documentazione presentata, fermo restando i limiti minimi di legge.

L'investimento effettuato dal concessionario, ritenuto congruo ed inerente, sarà ammesso a decomputo, eventualmente, nella misura che l'Autorità valuterà in relazione all'entità del canone, alla natura e all'entità dell'investimento e fermo restando che, in ciascun anno, il canone dovuto dal concessionario non potrà essere mai inferiore al 50% del canone in vigore per l'anno di riferimento.

Art. 23– Investimenti per certificazione ambientale

Allo scopo di incentivare l'ottenimento da parte dei concessionari della certificazione ambientale, si stabilisce che ai concessionari che otterranno la Certificazione Ambientale ISO 14001 o EMAS sarà concessa una riduzione del canone concessorio annuale nella misura del 5% del canone stesso e con il tetto massimo di euro 10.000, fermo restando i limiti di legge.

Art. 24– Accordi sostitutivi

Nelle more dell'emanazione e dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 18 della L.84/94, per il rilascio di accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi del comma 4 dello stesso art. 18, si intendono per iniziative di maggior rilevanza quelle che abbiamo ad oggetto:

- a) la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione come definite dal comma 9, art.5, L.84/94;
- b) l'esecuzione di opere aggiuntive fisse su beni già esistenti o la realizzazione di altre opere fisse compresi i magazzini portuali, gru e mezzi d'opera portuali quando comportino il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
 - 1) l'acquisizione di quantità di traffico superiori a 200.000 tonnellate annue,
 - 2) l'acquisizione di quantità di traffico superiori a 30.000 teus annui,
 - 3) nuova occupazione di unità lavorative in numero non inferiore a 10,
 - 4) investimenti complessivi non inferiori a € 4.000.000,00.

La durata dell'Accordo sostitutivo sarà determinata con riferimento agli investimenti complessivamente previsti nel programma di attività, nonché all'acquisizione di traffici programmati ed agli impegni assunti per l'occupazione.

Per quanto concerne il riscontro di investimenti, traffici, o occupazione, si applicano le disposizioni che precedono, nonché il successivo art. 25.

Art. 25 – Riscontro di investimenti, traffici acquisiti, incremento occupazione - Garanzie

In tutti i casi in cui la concessione sia richiesta ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94 e la durata della concessione sia strettamente collegata al programma di investimenti presentato, l'aspirante concessionario dovrà presentare, prima del rilascio della concessione stessa, una cauzione di importo pari agli investimenti programmati, valida fino al completamento degli stessi, e sulla quale l'Autorità potrà rivalersi in caso di mancata o incompleta effettuazione degli investimenti. La cauzione potrà essere prestata in una delle forme di cui al precedente art. 1, e quindi, in alternativa:

- in numerario, da depositarsi sul conto dell'Autorità
- con fidejussione bancaria;
- con polizza assicurativa fidejussoria.

Se prestata con fidejussione o con polizza fidejussoria dovranno essere rispettati gli schemi allegati, rispettivamente, ai nn. 1 e 2 e in particolare i suddetti documenti dovranno contenere, tra l'altro, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art.1944 del codice civile, e all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c., l'impegno all'immediato pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, e la validità sino a svincolo, che sarà rilasciato dall'Autorità a seguito della verifica dell'avvenuta regolare effettuazione degli investimenti dichiarati nell'istanza di concessione. Per cauzioni di importo superiore a euro 10.000 è altresì necessaria la autentica notarile in ordine alle firme dei funzionari dell'Ente garante e alla loro facoltà di impegnare legalmente l'Ente stesso. Qualora la cauzione sia prestata con fidejussione o polizza fidejussoria il concessionario dovrà espressamente impegnarsi, nell'atto di concessione, a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo delle stesse, alla costituzione - a pena di decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

L'Autorità valuterà di volta in volta, in base alle caratteristiche e alla rilevanza della concessione e all'entità degli investimenti programmati, se richiedere la garanzia di cui sopra anche per le concessioni da assentire ex art. 36 C.N.

La Direzione Tecnica dell'Autorità, con l'eventuale supporto della Direzione Amministrativa - Divisione Demanio, provvederà al riscontro della congruità ed inerenza degli importi di spesa sia in fase di autorizzazione ai lavori, sia in fase di consuntivo.

Per gli investimenti che verranno realizzati il concessionario, ai fini del riconoscimento degli abbattimenti, dovrà prioritariamente presentare il progetto esecutivo e

relativo computo metrico estimativo dell'opera, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per il rilascio della specifica autorizzazione.

Dovrà inoltre sempre presentare il piano di sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/08, e comunque dalle specifiche norme tempo per tempo vigenti, e specifica autocertificazione che attesti il mancato utilizzo di contributi in conto capitale da Enti/Regione/Stato/CE (o dichiarare l'esistenza e l'ammontare di tali contributi).

Qualora, invece, si pervenga all'assentimento della concessione con espletamento di procedura comparativa a seguito della presenza di più istanze, come da precedente art. 6, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare, prima del rilascio della concessione stessa, cauzione a garanzia dell'effettivo esercizio della concessione per tutta la sua durata, nelle medesime forme di cui sopra, di importo pari a due annualità del canone risultante nell'atto di concessione. La garanzia sarà escussa dalla AdSP, nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione nei primi 24 mesi di vigenza della stessa, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla differenza tra i canoni dovuti per l'intera durata della concessione (come quantificati nell'atto di concessione e aggiornati in base alla percentuale comunicata dal MIT) e i canoni già versati, e comunque per l'importo massimo di due annualità di canone come sopra stabilito.

Tale cauzione, su richiesta del concessionario, sarà svincolata dall'Autorità decorsi 24 mesi dalla data di vigenza della concessione, senza che si sia verificata la rinuncia alla concessione stessa.

In tutti i casi in cui l'assentimento della concessione, o la sua durata, o la scelta del concessionario, sia strettamente collegata ad uno o più dei parametri di cui al precedente art. 6, l'Autorità procederà al riscontro della effettiva realizzazione dei programmi dichiarati assumendo, in mancanza, le eventuali azioni che saranno state previste nell'atto di concessione consistenti, comunque, nella applicazione delle penali ivi stabilite, ferma la facoltà di dichiarare, qualora ne ravvisi i presupposti, la decadenza ai sensi dell'art. 47 C.N.

Le penali saranno applicate nella percentuale stabilita nell'atto di concessione, a valere sul canone dell'anno cui si riferisce la mancata realizzazione dei programmi, e saranno dovute dal concessionario con la decorrenza e la durata previste nell'atto di concessione stesso.

Art. 26 – Penali

Le penali dovute ai sensi dei precedenti articoli si calcolano sul canone dovuto nell'anno di competenza.

Saranno richieste con separati "Atti di accertamento" e dovranno essere versate dal Concessionario nel termine previsto nell'Atto stesso: in mancanza l'AdSP potrà rivalersi sulla cauzione prestata, ed a questo il Concessionario dovrà dare esplicito assenso nell'Atto di concessione.

Le penali potranno non essere applicate, a insindacabile giudizio dell'Autorità, qualora la mancata o incompleta realizzazione delle dichiarazioni rese dal Concessionario in sede di gara, come sopra specificato, sia dovuta a comprovate cause di forza maggiore non ascrivibili in alcun modo al Concessionario stesso.

Art. 27 – Interventi di straordinaria manutenzione

Salvo diverse determinazioni nell'atto di concessione, restano a carico dei concessionari gli interventi di straordinaria manutenzione sui beni demaniali concessi, che si rendano necessari per la conservazione dei beni nello stato in cui furono consegnati, nonchè quelli, se autorizzati, di specifico interesse dell'utilizzatore che non arrechino oggettive migliorie dei beni.

Art. 28 – Sistemi di contabilità volti al monitoraggio dei proventi concessori

I canoni di concessione previsti dal presente Regolamento sono richiesti con apposito “Atto di Accertamento”, da registrarsi nei sistemi di contabilità sia finanziaria che patrimoniale dell’Autorità.

Con cadenza bimestrale è effettuato il monitoraggio dei proventi concessori richiesti per i singoli porti rientranti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità.

Di tale attività sono immediatamente relazionati il Segretario Generale e il Dirigente del Demanio allo scopo degli eventuali correttivi necessari.

TITOLO IV (Procedura di pagamento dei canoni concessori)

Art. 29 – Comunicazione/richiesta del canone concessorio

I canoni di concessione sono richiesti dalla Autorità per ciascun anno solare.

In caso di nuova concessione il canone per il primo anno sarà richiesto prima del rilascio della concessione, e decorrerà dalla decorrenza della stessa, a tutto il 31 dicembre.

Per gli anni successivi l’Autorità formalizzerà, per ogni anno, la richiesta del canone di competenza. Detta richiesta può riferirsi sia a canoni provvisori, cioè di importo uguale a quello dell’anno precedente, con riserva di successiva comunicazione e conguaglio, sia a canoni definitivi già comprensivi della rivalutazione ISTAT di cui all’art. 20 e/o di altri elementi componenti il canone.

Art. 30 – Termini di scadenza del canone concessorio

Il canone di concessione, salvo che l’Autorità non disponga termini più brevi, deve essere pagato anticipatamente nel termine di 30 giorni dalla data dell’Atto di Accertamento e comunque, in caso di nuova concessione, prima del rilascio della concessione stessa.

Il suddetto termine è applicato sia a richieste di canoni provvisori con previsione di successivo conguaglio, sia a richieste di canoni definitivi, comprensivi cioè degli adeguamenti annuali.

Si riferisce inoltre sia a richieste di pagamento della prima annualità per concessioni da formalizzare successivamente, sia a richieste di annualità successive.

Art. 31 – Modalità di pagamento dei canoni demaniali

Tutti i canoni demaniali devono essere pagati mediante versamento bancario diretto o bonifico sul conto intestato all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale presso la banca che gestisce il servizio Tesoreria dell’Ente ai sensi della L. 720/84, nel termine perentorio di cui al precedente art. 30, con presentazione all’Autorità, anche per via telematica, della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.

Ai sensi del precedente art. 30, i canoni saranno corrisposti per anni solari sulla base di apposita richiesta di pagamento che sarà emessa dall’Autorità nella forma di “atto di accertamento”.

Indipendentemente dalle modalità utilizzate per il pagamento, esso si intende effettuato, a tutti gli effetti, nel giorno in cui l’importo perviene sul conto della Autorità presso l’Istituto cassiere di cui sopra.

Art. 32 – Richiesta di rateizzazione dei canoni demaniali

Prima della scadenza del termine stabilito nell’atto di accertamento i concessionari potranno presentare, a fronte di richieste di pagamento di canone per importo complessivo

superiore a € 2.000, domande motivate di rateizzazione del canone concessorio, per un numero massimo di sei rate, tutte comunque comprese entro l'anno solare, con applicazione di interessi di dilazione equivalenti al tasso legale maggiorato di due punti, decorrenti dalla scadenza del pagamento del canone.

Al ricorrere di circostanze straordinarie non imputabili al concessionario, l'Autorità potrà disporre modalità e termini di dilazione differenti rispetto a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo.

Art. 33 – Fidejussione bancaria/Polizza fideiussoria o deposito

Per tutte le concessioni da rilasciare l'Autorità richiederà le cauzioni necessarie, come stabilito dagli articoli che precedono.

Esse dovranno essere costituite e presentate prima del rilascio del titolo concessorio: in mancanza il titolo non potrà essere rilasciato.

In caso di escussione della fideiussione o incameramento del deposito in numerario e di eventuale prosecuzione del rapporto concessorio, la cauzione dovrà essere ricostituita nella misura stabilita.

Art. 34 – Interessi di mora e procedure esecutive

Nel caso in cui il concessionario o l'utilizzatore temporaneo di area demaniale non provveda alla corresponsione del canone entro i termini di cui all'art. 30, l'Autorità provvederà, concedendo ulteriori 20 giorni, a sollecitare il pagamento con applicazione, dalla prima data di scadenza, degli interessi per ritardato pagamento pari al tasso legale dell'anno di riferimento maggiorato di 2,5 punti.

Qualora il concessionario non rispetti l'ulteriore termine di venti giorni indicato nel sollecito, si procederà a formale intimazione al pagamento del canone con applicazione degli stessi interessi moratori sopra citati con contestuale avvertimento di escussione della fideiussione o incameramento del deposito di cui al precedente art. 33.

Se il concessionario o l'utilizzatore temporaneo di area demaniale non provvederà al pagamento del canone richiesto, si procederà all'escussione della fideiussione e/o incameramento del deposito, ove esistente, fatta salva la facoltà di avviare il procedimento di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 CN.

Nel caso in cui l'importo della fideiussione/deposito non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità, o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, la Direzione Demanio procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n.639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inevaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese.

A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, la predetta Direzione attiverà le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato.

Art. 35 – Contestazioni

Non saranno ammessi reclami sull'importo di canone determinato dall'Autorità decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento.

La contestazione, qualora non accolta, non produce interruzione dei termini.

La contestazione presentata dopo tale termine, nel caso di eventuali fatti sopravvenuti o precedentemente non conosciuti, ovvero dopo il pagamento del canone, se accolta, verrà regolarizzata in compensazione del canone concessorio relativo alla annualità successiva, senza diritto alcuno al rimborso della annualità corrente.

Art. 36 – Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Comitato di Gestione e si applica pertanto a tutte le istanze pervenute dopo tale data.

Esso si applica altresì alle istanze già pervenute per le quali sia necessario, ai sensi dell'art. 37 C.N., avviare procedura comparativa, recependo gli innovativi criteri di valutazione – per quanto applicabili alle singole procedure – introdotti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Per i porti di Pesaro, San Benedetto, Pescara e Ortona, esso non si applica limitatamente alle misure dei canoni dovuti ad eccezione dell'art 18 bis: fino alla emanazione della specifica disciplina in materia restano pertanto validi i canoni attualmente applicati dalla Autorità.

Il presente Regolamento sarà sottoposto a revisione in caso di emanazione di ulteriori disposizioni e/o di specifico “prototipo di Regolamento” da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ALLEGATI

All. 1

FAC SIMILE FIDEJUSSIONE BANCARIA

Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Molo Santa Maria, Ancona.

Fidejussione n. _____

Premesso che codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha invitato la Ditta a prestare idonea garanzia dell'importo di euro

- a fronte del pagamento del canone, eventuali penali e interessi di mora, e dell'adempimento agli obblighi assunti in dipendenza della concessione dei seguenti beni demaniali ubicati per esercitarvi l'attività di
- a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato

la Banca _____ Filiale di _____ e per essa i suoi legali rappresentanti Sigg.ri :

- 1) _____ nella sua qualità di _____, nato a _____ il _____ ;
- 2) _____ nella sua qualità di _____, nato a _____ il _____ ;

si costituisce fidejussore nell'interesse della Ditta e a favore di codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale fino alla concorrenza di euro corrispondenti all'ammontare della garanzia richiesta:

- a fronte del pagamento del canone e dell'adempimento agli obblighi assunti in dipendenza della concessione dei seguenti beni demaniali ubicati per esercitarvi l'attività di
- a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato

Tale fidejussione di euro la Banca _____ Filiale di _____ sottoscritta nei nomi ed in rappresentanza come sopra, presta e costituisce con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 del Codice Civile nonché all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c., volendo ed intendendo rimanere, come in effetti rimane, obbligata in solido con la Ditta

Resta inteso che la Banca _____ Filiale di _____ assume sin d'ora impegno irrevocabile, senza riserva alcuna, a versare l'importo della cauzione a semplice prima richiesta di codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, entro 15 giorni dalla richiesta della stessa, rinunciando altresì a qualsiasi eccezione che potesse essere sollevata, sotto qualsiasi aspetto, anche dal debitore principale circa la validità e l'efficacia del rapporto oggetto della fidejussione.

La presente fidejussione ha validità pari a quella della concessione e si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, restando pertanto valida sino a che codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale non restituirà il presente atto con annotazione di svincolo o rilascerà espressa dichiarazione che liberi questa Banca da ogni responsabilità in ordine alla presente garanzia.

Banca _____ Filiale di _____

N.B. : Per le cauzioni di importo superiore a euro 40.000,00 è altresì necessaria la autentica notarile in ordine alle firme dei funzionari del soggetto garante e alla loro facoltà di impegnare legalmente il garante stesso. Per le cauzioni di importo inferiore alla suddetta soglia, si richiede la dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli attesti il proprio nominativo, la propria funzione e/o la carica ricoperta, nonché il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

All. 2

FAC SIMILE POLIZZA FIDEJUSSORIA

La garanzia è prestata a favore della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Molo Santa Maria, Ancona:

- a fronte del pagamento del canone, eventuali penali e interessi di mora, e dell'adempimento agli obblighi assunti dalla Dittain dipendenza della concessione dei seguenti beni demaniali ubicati per esercitarvi l'attività di
- a tutela dell'integrità del bene demaniale e della sua riconsegna in pristino stato

Importo della garanzia : euro

Condizioni particolari che, in aggiunta o in deroga alle "condizioni generali", devono essere esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti:

- 1) La garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante alla Ditta dalla concessione di cui sopra.
- 2) La presente polizza ha validità pari a quella della concessione e si intende tacitamente prorogata di anno in anno.
- 3) Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ai fini della validità della garanzia.
- 4) La Compagnia Assicuratrice assume impegno irrevocabile all'immediato pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Autorità stessa.
- 5) La Compagnia Assicuratrice rinuncia a sollevare qualsiasi eccezione nei confronti del soggetto garantito.
- 6) La Compagnia Assicuratrice rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art.1944 del codice civile, nonché all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c.
- 7) La garanzia resta comunque valida sino a dichiarazione scritta di svincolo da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

N.B. : Per le cauzioni di importo superiore a euro 40.000,00 è altresì necessaria la autentica notarile in ordine alle firme dei funzionari del soggetto garante e alla loro facoltà di impegnare legalmente il garante stesso. Per le cauzioni di importo inferiore alla suddetta soglia, si richiede la dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli attesti il proprio nominativo, la propria funzione e/o la carica ricoperta, nonché il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

All. 3

Clausole da inserire:

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per l'importo di euro per i rischi di incendio, fulmine, scoppio, e per euro per la partita "ricorso terzi" per la concessione alla Ditta dei seguenti beni demaniali, nonché a tutela dell'integrità dei beni demaniali e della loro riconsegna in pristino stato.

La Compagnia assicuratrice si obbliga:

- 1) a riconoscere il suddetto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- 2) a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e/o con il consenso scritto della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 3) a pagare esclusivamente all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale l'importo della liquidazione di eventuali sinistri;
- 4) a notificare tempestivamente all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi o dei supplementi di premi da parte del Contraente, o il mancato rinnovo del contratto alla sua naturale scadenza, ed a mantenere valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a che non siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata di notifica;
- 5) ad accettare l'eventuale pagamento dei premi o supplementi di cui al punto 4) da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 6) a non apportare alla presente polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ed a notificare alla stessa Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

In caso di sinistro la Compagnia assicuratrice rinuncia espressamente a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

N.B. L'Appendice deve essere consegnata all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in originale.